COMUNI DI

CORNELIANO D'ALBA, PIOBESI D'ALBA

UNIONE COLLINE DEL RIDDONE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 3
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 3
Art. 2 - Il sistema intercomunale di protezione civile 3
CAPO II - ORGANI E STRUTTURE 4
Art. 3 - Comitato Intercomunale di Protezione Civile - CIPC 4
Art. 4 - Funzioni del Comitato 4
Art. 5 - Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato - CCIV 5
Art. 6 - Funzioni del CCIV 5
Art. 7 - Unità di Crisi Comunale - UCC 6
Art. 8 - Referente Operativo Comunale - ROC 6
Art. 9 - Referente Amministrativo Comunale - RAC 8
Art. 10 - Referente Comunale del Volontariato - RCV 10
Art. 11 - Unità di Crisi Intercomunale - UCI 10
Art. 12 - Referente Operativo Intercomunale - ROI 11
Art. 13 - Continuità operativa 11
Art. 14 - Piano Intercomunale di Protezione Civile - PIPC 11
Art. 15 - Esercitazioni 12
Art. 16 - Schema delle Unità di Crisi del sistema intercomunale di protezione civile 12
Capo III - DISPOSIZIONI FINALI 13
Art. 17 - Pubblicità del Regolamento 13
Art. 18 - Trasmissione del Regolamento 13
Art. 19 - Rinvio 13
Art. 20 - Entrata in vigore 13

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti i Comuni dell'*Unione Colline del Riddone*, di seguito denominata *Unione*, allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali e intercomunali di protezione civile.

Art. 2 - Il sistema intercomunale di protezione civile

3. I Comuni appartenenti all'*Unione* hanno il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile e al presente regolamento, nonché alle attività volte alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo del 02 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i. e assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile dotandosi ciascuno di un'*Unità di Crisi Comunale - UCC* e, congiuntamente, di una struttura intercomunale di protezione civile formata da:
   a) *Comitato Intercomunale di Protezione Civile - CIPC*;
   b) *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato di Protezione Civile - CCIV*;
   c) *Unità di Crisi Intercomunale - UCI*.
4. I Sindaci dell'*Unione*, in qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Comuni, sono Autorità territoriali di protezione civile e sovrintendono, di persona o tramite loro delegati, le strutture comunali di protezione civile.
5. Il sistema intercomunale di protezione civile he tra le sue funzioni:
   a) coadiuvare i Sindaci dell'*Unione*, nelle loro vesti di Autorità territoriali di protezione civile, nelle attività di prevenzione dei rischi, di gestione dell'emergenza e di ripristino delle condizioni di normalità;
   b) applicare le pianificazioni nazionale, regionale e intercomunale in materia di protezione civile;
   c) diffondere una cultura di protezione civile attraverso iniziative pubbliche di informazione alla popolazione ed esercitazioni, allo scopo di stimolare comportamenti autoprotettivi e resilienti e di solidarietà nelle situazioni d'emergenza;
   d) favorire la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori di protezione civile.
6. Il sistema intercomunale di protezione civile è composto principalmente dal personale dipendente dei Comuni dell'*Unione* stessa e dal volontariato di protezione civile, mobilitati per svolgere attività di protezione civile.
7. Il sistema intercomunale di protezione civile si avvarrà, anche attraverso convenzioni, di tutti i soggetti necessari al pieno e corretto svolgimento delle attività di protezione civile.

CAPO II - ORGANI E STRUTTURE

Art. 3 - Comitato Intercomunale di Protezione Civile - CIPC

1. Il *CIPC* assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di protezione civile in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.
2. La composizione del *CIPC* è la seguente:

   a) Presidente dell'*Unione*, di persona o tramite suo rappresentante, che presiede il *CIPC* - membro permanente;

   b) Sindaci dei Comuni dell'*Unione*, di persona o tramite loro rappresentanti - membri permanenti;

   c) Vicesindaci dei Comuni dell'*Unione*, quali sostituti dei Sindaci;

   Assessori o Consiglieri dei Comuni dell'*Unione*, su esplicita richiesta dei Sindaci.
3. Con la presenza dei membri permanenti la seduta del *CIPC* risulta regolarmente costituita.
4. Il *CIPC* viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento con apposito atto del Presidente.
5. Il *CIPC* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.
6. È facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *CIPC*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
7. Il *CIPC* viene convocato dal Presidente o dal suo rappresentante:

   a) in via ordinaria, ogni qual volta il Presidente ritenga necessario avvalersi del parere del *CIPC* sulle attività del sistema intercomunale di protezione civile;

   b) in via straordinaria, ossia in situazioni di allerta e di emergenza o in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il *CIPC* stesso.
8. Le convocazioni avvengono senza particolari formalità e, al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio intercomunale, il *CIPC* deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.
9. Le riunioni si tengono presso la sede dell'*Unione* o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.

Art. 4 - Funzioni del Comitato

1. Il *CIPC* garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate all'art. 2 del Decreto Legislativo del 02 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i. ed inoltre:

   a) formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni delle Autorità territoriali di protezione civile dell'*Unione*, sia in fase preventiva, sia di emergenza;

   b) assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;

c) assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella sovraordinata, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso;

d) definisce i protocolli con le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile indicati all'art. 13 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione.

Art. 5 - Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato - CCIV

1. Il *CIPC*, con la presenza dei responsabili delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio comunale, assume anche la funzione di *CCIV* ed è costituito:

   a) dal *CIPC*;

   b) da un Responsabile (o suo sostituto) per ogni organizzazione di volontariato operante in protezione civile sul territorio intercomunale.
2. Il *CCIV* viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento con apposito atto del Presidente.
3. Il *CCIV* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* e opera fino alla nomina del nuovo Presidente.
4. La seduta del *CCIV* per essere regolarmente costituita richiede la presenza, oltre che dei membri permanenti del *CIPC*, di almeno un Responsabile (o suo sostituto) di un'organizzazione di volontariato operante in protezione civile sul territorio intercomunale.
5. È facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *CCIV*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
6. Il *CCIV* viene convocato dal Presidente, mediante avviso di convocazione. In via straordinaria e urgente la convocazione potrà avvenire anche per le vie brevi.
7. Il *CCIV* deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio intercomunale.
8. Le riunioni si tengono presso la sede dell'*Unione* o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.

Art. 6 - Funzioni del CCIV

1. Il *CCIV*:

   a) si esprime in merito a specifici programmi di lavoro (esercitazioni di protezione civile, attività di formazione del volontariato di protezione civile, attività di informazione alla popolazione svolta con il supporto del volontariato, attività di supporto per la gestione di un evento a rilevante impatto locale, ecc.);

   b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

   c) si esprime in merito all'acquisizione di attrezzature utilizzabili dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio intercomunale;

   d) in emergenza, si esprime nel caso in cui è prevista l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per operare sul territorio intercomunale.

Art. 7 - Unità di Crisi Comunale - UCC

1. Il Sindaco di avvale dell'*UCC*, quale supporto tecnico alle decisioni, per l'espletamento dei compiti di direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedano una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili.
2. In situazioni di allerta e di emergenza o in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione rappresenta il *Centro Operativo Comunale - COC* e costituisce un presidio permanente e continuativo, mantenendo il collegamento con la rete di comunicazione delle strutture sovraordinate di protezione civile.
3. L'*UCC* assolve anche ai compiti di *Sala Operativa Comunale - SOC*, nel raccordare le attività di direzione e coordinamento con gli interventi svolti sul territorio. La *SOC* è anche il luogo fisico e/o virtuale, adeguatamente attrezzato, dove tali attività vengono svolte.
4. La composizione dell'*UCC* è la seguente:
   a) Sindaco, di persona o tramite suo rappresentante, che la presiede;
   b) Vicesindaco, quale sostituto del Sindaco;
   c) *Referente Operativo Comunale - ROC*;
   d) *Referente Amministrativo Comunale - RAC*;
   e) *Referente Comunale del Volontariato - RCV*.
5. L'*UCC*, viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente regolamento con apposito atto del Sindaco.
6. L'*UCC* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.
7. È facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori dell'*UCC*, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici per la gestione delle emergenze e di nominarli in qualità di componenti esterni.
8. Le convocazioni avvengono su disposizione del Sindaco o dal suo rappresentante senza particolari formalità e possono essere anticipate per le vie brevi.
9. L'*UCC* deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e il territorio e la composizione potrà variare in funzione della tipologia di evento.
10. L'*UCC* assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dagli organi tecnici comunali a quelli sovraordinati, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
11. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.

Art. 8 - Referente Operativo Comunale - ROC

1. Il ruolo di *ROC* viene individuato tra i dipendenti dei settori tecnici comunali, compresi gli agenti di Polizia Locale in forza all'*Unione*, al quale sono riservate specifiche attività di livello comunale evidenziate al successivo comma 6.
2. L'assegnazione del ruolo di *ROC* viene definita con atto di nomina del Sindaco.
3. Il *ROC* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.

4. In situazioni particolari nelle quali i dipendenti di cui al comma 1 non siano sufficienti a garantire la copertura del ruolo, questo potrà essere assegnato agli amministratori comunali.
5. Il *ROC* assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo dell'UCC.
6. il *ROC* svolge, all'interno dell'*Area Coordinamento e Logistica* dell'*UCC*, le seguenti attività:

A. COORDINAMENTO

<u>in ordinario</u>:

- Partecipa al processo di pianificazione e conoscenza in dettaglio del *Piano Intercomunale di Protezione Civile - PIPC*;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- acquisisce, verifica e aggiorna i contatti presenti nella rubrica di emergenza;
- cura, raccordandosi con il *ROI*, gli aggiornamenti del *PIPC* per gli aspetti di livello comunale;
- organizza, in collaborazione con il *RCV* e il *ROI*, esercitazioni periodiche e iniziative di formazione rivolte agli operatori di protezione civile e iniziative di informazione alla popolazione;
- gestisce le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività informative, formative, addestrative e operative e raccordo con il *RVC*.

<u>durante un'allerta o in emergenza:</u>

- è il primo supporto operativo del Sindaco e attiva la struttura comunale di protezione civile;
- dichiara, su specifica disposizione del Sindaco, della *Fase Operativa* attivata a seguito di un'allerta meteo o di un'emergenza;
- coordina le attività dell'*UCC* e si raccorda con il *ROI*;
- assegna i compiti e le attività necessarie al personale dipendente e volontario per la risoluzione delle situazioni d'emergenza a seguito di segnalazioni di protezione civile pervenute nell'*UCC*;
- coordina, raccordandosi con il *ROI*, i rapporti con le componenti operative, tecniche e scientifiche coinvolte nel fronteggiare l'emergenza;
- gestisce, raccordandosi con il *RCV*, le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività in emergenza.

B. LOGISTICA

<u>in ordinario</u>:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative alle attrezzature tecniche, alle macchine operatrici, ai mezzi di trasporto e alle risorse in genere reperibili in situazioni di emergenza;
- cura i contatti utili per l'attivazione di persone e/o imprese utilizzabili in emergenza;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse* e *Atterraggio Elicotteri - ZAE, Zone di Atterraggio in Emergenza*).

<u>durante un'allerta o in emergenza:</u>

- reperisce i materiali e i mezzi occorrenti alla gestione dell'emergenza;
- attiva persone e/o imprese necessarie alla risoluzione dei problemi causati

dall'evento;

- cura la gestione delle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse* e *Atterraggio Elicotteri - ZAE*).

C. SERVIZI ESSENZIALI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DANNI

in ordinario:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati inerenti alle società di gestione dei servizi essenziali (gestione delle acque; energia elettrica; gas; telefonia; rifiuti, ecc.);
- gestisce gli atti e ogni documentazione tecnica inerente al rischio idrogeologico e idraulico (previsione, prevenzione);
- censisce e aggiorna i dati delle attività produttive e commerciali;
- organizza la documentazione necessaria al rilevamento dei danni in situazioni di emergenza.

durante un'allerta o in emergenza:

- segnala i guasti e gli interventi ai gestori dei servizi essenziali e verifica le attività di ripristino al fine di garantire la funzionalità e la continuità delle erogazioni;
- coordina le squadre miste composte da personale dipendente e volontario di protezione civile per il controllo dei punti critici e delle aree soggette a rischio preventivamente individuate;
- attiva una verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati;
- cura il rilevamento e il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, servizi essenziali, attività produttive, attività commerciali, attività agricole e di allevamento e a opere di interesse storico, artistico e culturale;
- evidenzia gli interventi urgenti per la minimizzazione delle situazioni di pericolo.

D. STRUTTURE OPERATIVE, VIABILITÀ E PRESIDI TERRITORIALI (attività riservate alla Polizia Locale)

in ordinario:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative alle strutture di soccorso;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative ai gestori della viabilità e dei trasporti pubblici in genere.

durante un'allerta o in emergenza:

- concorre nella gestione operativa degli interventi di soccorso;
- gestisce le limitazioni del traffico nelle aree a rischio, la regolamentazione degli afflussi dei soccorsi attraverso la predisposizione di cancelli presidiati e della viabilità alternativa;
- cura la gestione dei trasporti necessari al trasferimento della popolazione colpita.

Art. 9 - Referente Amministrativo Comunale - RAC

1. Il ruolo di *RAC* viene individuato tra i dipendenti dei settori amministrativi comunali, al quale sono riservate specifiche attività di livello comunale evidenziate al successivo comma 5.
2. L'assegnazione del ruolo di *RAC* viene definita con atto di nomina del Sindaco.
3. Il *RAC* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.

4. In situazioni particolari nelle quali i dipendenti di cui al comma 1 non siano sufficienti a garantire la copertura del ruolo, questo potrà essere assegnato agli amministratori comunali.
5. il *RAC* svolge, all'interno dell'*Area Amministrativa e Assistenza* dell'*UCC*, le seguenti attività:

E. SUPPORTO AMMINISTRATIVO

<u>in ordinario:</u>

- collabora con il *ROC* negli aggiornamenti del *PIPC*;
- gestisce la manutenzione degli applicativi informatici e delle strumentazioni preposte all'utilizzo degli stessi.

<u>durante un'allerta o in emergenza:</u>

- riceve, registra e inoltra al *ROC* le segnalazioni d'emergenza pervenute all'*UCC*;
- gestisce gli atti amministrativi;
- coordina le attività amministrative e finanziarie necessarie per la gestione dell'emergenza;
- svolge le attività autorizzative alle spese per la gestione dell'emergenza in atto;
- gestisce le attività di rendicontazione della spesa;
- cura della gestione delle comunicazioni ufficiali;
- garantisce la funzionalità e il reperimento dei dati dai sistemi informativi e informatici dell'Ente.
- gestisce la manutenzione degli applicativi informatici e delle strumentazioni preposte all'utilizzo degli stessi.

F. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, SANITÀ E SCUOLE

<u>in ordinario:</u>

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle risorse sanitarie, veterinarie, assistenziali e alle strutture scolastiche necessari alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e assistenza;
- cura i contatti con i responsabili delle strutture socioassistenziali e le strutture scolastiche presenti sul territorio;
- acquisisce e aggiorna i dati relativi alle persone diversamente abili o comunque assistite;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle Aree di Emergenza (in particolare le *Aree di Attesa della Popolazione* e le *Aree di Accoglienza - Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione*).

<u>durante un'allerta o in emergenza:</u>

- interroga i dati demografici;
- partecipa alla gestione del soccorso sanitario, veterinario e del servizio di assistenza sociale;
- monitora la situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e dell'assistenza sociale;
- gestisce l'assistenza alla popolazione in difficoltà per mancanza di alloggi, alimenti e servizi essenziali;
- gestisce le *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Attesa della Popolazione e le Aree di Accoglienza - Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione*);
- redige gli atti necessari per la messa a disposizione di immobili, aree, alimenti e

quanto necessario per garantire l'assistenza alla popolazione colpita.

Art. 10 - Referente Comunale del Volontariato - RCV

1. Il ruolo di *RCV* viene individuato tra i Responsabili delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio comunale.
2. L'assegnazione del ruolo di *RCV* viene definita con atto di nomina del Sindaco.
3. Il *RCV* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.
4. il *RCV* svolge, all'interno dell'*Area Coordinamento e Logistica* dell'*UCC*, le seguenti attività:

   in ordinario:

   - censisce e aggiorna i dati e le risorse umane e materiali comunali in disponibilità al volontariato comunale;
   - gestisce, su indicazioni del *ROC*, le attività di previsione e di prevenzione svolte dal volontariato sul territorio comunale.
   - organizza, in collaborazione con il *ROC* e il *ROI*, esercitazioni periodiche e di attività formative e informative rivolte agli operatori della protezione civile e alla popolazione;
   - gestisce, raccordandosi con il *ROC*, le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività informative, formative, addestrative e operative.

   durante un'allerta o in emergenza:

   - gestisce, raccordandosi con il *ROC*, le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività in emergenza;
   - gestisce, raccordandosi con il *ROC*, le attività del volontariato di protezione civile a supporto degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e in occasione degli eventi a rilevante impatto locale;
   - gestisce, raccordandosi con il *ROI*, le attività del volontariato di protezione civile comunale in ambito intercomunale a supporto degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e in occasione degli eventi a rilevante impatto locale;
   - gestisce le comunicazioni alternative del proprio Comune.

Art. 11 - Unità di Crisi Intercomunale - UCI

1. L'*UCI* coordina le operazioni connesse alla gestione degli stati di allerta e delle emergenze a livello sovracomunale.
2. La composizione dell'*UCI* è la seguente:
   a) Presidente dell'*Unione*, di persona o tramite rappresentante, che la presiede;
   b) *Referente Operativo Intercomunale - ROI*.
3. L'*UCI*, viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente regolamento con apposito atto del Presidente.
4. L'*UCI* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* ed opera fino alla nomina del nuovo Presidente.
5. È facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori dell'UCI, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici per la gestione delle emergenze e di nominarli in qualità di componenti esterni.
6. Le convocazioni avvengono su disposizione del Presidente o dal suo rappresentante senza particolari formalità e possono essere anticipate per le vie brevi.

7. L'*UCI* deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e il territorio e la composizione potrà variare in funzione della tipologia di evento.
8. L'*UCI* assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dagli organi tecnici comunali e intercomunali a quelli sovraordinati, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
9. Le riunioni si tengono presso la sede dell'*Unione* o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.

Art. 12 - Referente Operativo Intercomunale - ROI

1. Il ruolo di *ROI* viene ricoperto dagli agenti di Polizia Locale in forza all'Unione.
2. L'assegnazione del ruolo di *ROI* viene definita con atto di nomina del Presidente.
3. Il *ROI* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.
4. Il *ROI* assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *CIPC* e dell'*UCI*.
5. Il *ROI* svolge le seguenti attività:

   <u>in ordinario:</u>

   - cura gli aggiornamenti del *PIPC* e coordina le attività dei *ROC*;
   - visiona i Bollettini del Sistema di allerta regionale pubblicati sulla rete RUPAR nei giorni lavorativi e informa i Comuni dell'*Unione* e la popolazione in caso di allerta;
   - organizza le modalità d'informazione preventiva e in emergenza alla popolazione;
   - gestisce, raccordandosi con i *ROC*, i contatti con gli Enti sovracomunali;
   - organizza, in collaborazione con i *ROC* e *i RCV*, esercitazioni periodiche e di attività formative e informative rivolte agli operatori della protezione civile e alla popolazione.

   <u>durante un'allerta o in emergenza:</u>

   - visiona i Bollettini del Sistema di allerta regionale pubblicati sulla rete RUPAR nei giorni lavorativi e informa i Comuni dell'*Unione* e la popolazione in caso di allerta;
   - informa la popolazione in merito alle disposizioni impartite dai Sindaci e ai comportamenti da tenere per fronteggiare adeguatamente la situazione d'emergenza;
   - coordina le attività dell'*UCI* e mantiene di un quadro aggiornato delle attività svolte dai *ROC* nei singoli comuni;
   - gestisce, raccordandosi con i *ROC*, i contatti con gli Enti sovracomunali;
   - attiva e supervisiona le attività del volontariato di protezione civile in ambito intercomunale.

Art. 13 - Continuità operativa

1. L'*Unione*, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto del Decreto Legislativo del 02 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i., assicura la continuità operativa del sistema intercomunale di protezione civile.

Art. 14 - Piano Intercomunale di Protezione Civile - PIPC

1. È il documento che, a partire dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio intercomunale, prevede l'organizzazione di procedure, di attività di monitoraggio e di

assistenza alla popolazione che devono essere portate avanti da una struttura organizzata per operare in situazioni di emergenza.

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con il *PIPC*, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalla Giunta regionale.

Art. 15 - Esercitazioni

1. Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte al modello di intervento, così come previsto nel *PIPC*. In generale, servono a validare le procedure e le azioni indicate nella pianificazione; pertanto, devono essere verosimili cioè tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati.

Art. 16 - Schema delle Unità di Crisi del sistema intercomunale di protezione civile

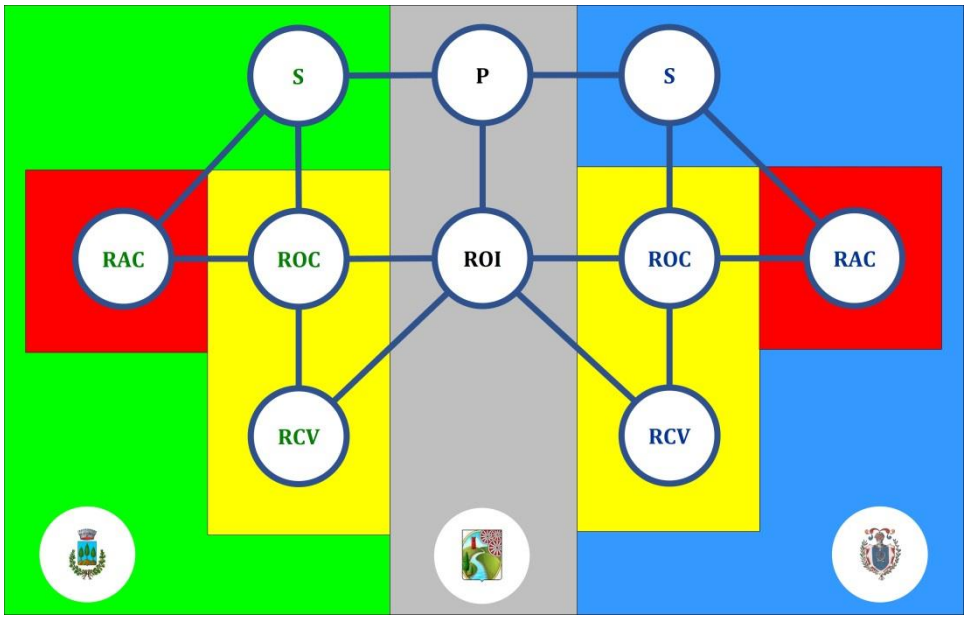

Articolazione delle *UCC* del sistema intercomunale di protezione civile dell'*Unione*:

- In verde l'Unità di Crisi Comunale di Piobesi d'Alba;
- In grigio l'Unità di Crisi Intercomunale dell'Unione Colline del Riddone;
- In azzurro l'Unità di Crisi Comunale di Corneliano d'Alba;
- In giallo le Aree Coordinamento e Logistica delle UCC;
- In rosso le Aree Amministrativa e Assistenza delle UCC.

Ruoli presenti all'interno delle diverse Unità di Crisi:

- P - Presidente dell'Unione;
- S - Sindaco;
- ROI - Referente Operativo Intercomunale;
- ROC - Referente Operativo Comunale;
- RAC - Referente Amministrativo Comunale;
- RCV - Referente Comunale del Volontariato.

I connettori rappresentano le relazioni comunicative e procedurali tra i diversi ruoli del sistema intercomunale di protezione civile.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sui siti Internet ufficiali dell'*Unione* e nei Comuni e dell'*Unione*. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 18 - Trasmissione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia e al Prefetto.

Art. 19 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.